



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

Gg

Piazza Vittorio Emanuele II n. 64

telef 0803902311

ORDINANZA N. 31

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta dall'Ufficio Territoriale del Governo, Area Protezione Civile, pervenuta data 07/06/2011 con prot. n. 13532 ;

Vista la comunicazione del Comandante della Capitaneria di Porto di Molfetta avente per oggetto la bonifica di ordigni bellici inesplosi siti in loc. Torre Gavetone e precisamente nei quattro punti geografici aventi le seguenti coordinate geografiche:

A Lat 41°11.89'N – Long. 016°38.22'E;

B Lat 41°11.81'N – Long. 016°38.56'E;

C Lat 41°11.66'N – Long. 016°38.52'E;

D Lat 41°11.69'N – Long. 016°38.18'E;

Visto che i cui punti B e C ricadono nel territorio di Giovinazzo;

Preso atto dell' Ordinanza emessa dal Capo del Circondario Marittimo di Molfetta n. 3 del 03/02/2011, con la quale vieta la balneazione per una distanza di 500 metri a monte e a valle dei punti geografici menzionati;

ORDINA

Con effetto immediato e nell'esclusivo interesse della pubblica incolumità il **"DIVIETO ASSOLUTO DI BALNEAZIONE"** nelle coordinate geografiche in premessa citate e per una distanza di mt. 500 a monte e a valle nella località denominata "TORRE GAVETONE", per tutta la stagione balneare 2011 e comunque fino alla fine delle operazioni di bonifica di detta area, dalla rimozione di ordigni bellici inesplosi.

Il Comandante dell' Ufficio Locale Marittimo, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, nonché il Dirigente dell'Ufficio di Igiene Pubblica ASL BA, ognuno per le rispettive competenze, sono incaricati a vigilare sull' osservanza della presente Ordinanza Sindacale.

AVVERTE

CHE a norma dell'art.3, comma 4 della legge n.241/90, avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge n.1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla Direttiva del Consiglio dei ministri del 27/07/1993 pubblicata sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

DISPONE

Di notificare la presente Ordinanza a:
Ufficio Territoriale del Governo Area Protezione Civile;
Comandante Stazione Carabinieri Giovinazzo;
Comandante Guardia di Finanza;

%

%

Dirigente Ufficio Igiene Pubblica ASL-BA di Giovinazzo;
Responsabile dell'Ufficio Locale Marittimo.
Dirigente della Polizia Municipale;
Dirigente dell' Ufficio Tecnico Comunale (settore ambiente);
Responsabile dell' Ufficio URP.

DISPONE ALTRESI

CHE la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, on line sul sito istituzionale del comune www.comune.giovinazzo.ba.it, affissa mediante manifesti ed installazione di segnaletica idonea per avvertire il pericolo della presenza di ordigni residuati bellici.

Chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia previste nell'art. 7 dell' Ordinanza n.3 del 03/02/2011 emessa dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.

Giovinazzo, li 24/06/2011_____

IL SINDACO
Prof. Antonio NATALICCHIO